

REGOLAMENTO DELLA SOCIETÀ BOTANICA ITALIANA

(approvato dal Consiglio Direttivo nella seduta del 13 novembre 2015)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 1 - Il Consiglio Direttivo (C.D.) si riunisce almeno due volte l'anno, e ogniqualvolta il Presidente lo reputi necessario, su convocazione del Presidente, il quale redige e comunica l'ordine del giorno almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per la riunione. Quattro Membri del C.D. possono chiedere la convocazione del Consiglio.

Art. 2 - Il Presidente è tenuto a mettere all'ordine del giorno della successiva adunanza di Consiglio qualsiasi argomento che venga richiesto per scritto da almeno due Membri del C.D., inerente l'attività e gli scopi della S.B.I.

Art. 3 - Il verbale delle adunanze del C.D. viene inviato dal Segretario ai Membri del C.D. e del Collegio dei Revisori almeno cinque giorni prima della successiva riunione nella quale dovrà essere ratificato. Il verbale o parte di esso può essere approvato per decisione unanime seduta stante.

Art. 4 - Il numero legale del C.D. è raggiunto con la presenza di tre membri del C.D. oltre il Presidente o il Vice Presidente.

Art. 5 - I componenti del Collegio dei Revisori sono invitati a tutte le sedute del C.D., alle quali partecipano senza diritto di voto; sono tenuti a presenziare quando all'ordine del giorno figurino questioni finanziarie o economiche.

Art. 6 - Il Presidente convoca, con comunicazione scritta ai singoli membri almeno 15 giorni prima, il Collegio Consultivo (C.C.), costituito dai Presidenti delle Sezioni Regionali e dai Coordinatori dei Gruppi di interesse scientifico e tecnico operativo o da loro delegati. All'inizio di ogni riunione, il Collegio Consultivo nomina un Segretario per la redazione del verbale della seduta. Al Collegio Consultivo vengono invitati i "past Presidents" della Società.

Art. 7 - All'inizio di ogni anno il C.D. avrà cura di divulgare a tutti i Soci il calendario, messo a punto dal C.C., di tutte le manifestazioni che avranno luogo durante l'anno a cura della Società, delle Sezioni Regionali e dei Gruppi di interesse scientifico e tecnico operativo.

Art. 8 - Il C.D. si riunisce dopo ogni seduta del C.C. per deliberare in merito alle raccomandazioni emerse nel Collegio stesso.

Art. 9 - Il C.D., per l'attuazione degli scopi della Società (Art. 2 dello Statuto), si avvale anche delle seguenti Commissioni:

- "Commissione Nazionale per la Promozione della Ricerca Botanica" (di cui all'Allegato A)
- "Commissione per la Promozione della Didattica della Botanica in Italia" (di cui all'Allegato B)
- "Commissione per la Certificazione delle Collezioni botaniche" (di cui all'Allegato C)

Art. 10 - Il C.D. può nominare quali Soci onorari persone, Enti o Istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante con la loro opera o il loro sostegno ideale, ovvero economico, al progresso della Botanica. I Soci onorari hanno carattere permanente e sono esonerati dal versamento delle quote annuali.

Sono Soci onorari i Presidenti della S.B.I. al termine del loro mandato.

PERIODICI E ALTRE PUBBLICAZIONI

Art. 11 - La S.B.I. pubblica due periodici:

- "Informatore Botanico Italiano", organo ufficiale della S.B.I., redatto in lingua italiana. Il Direttore responsabile dell'Informatore è il Presidente "pro tempore" della Società.
- "Plant Biosystems" (Giornale Botanico Italiano), un giornale internazionale che tratta tutti gli aspetti della biologia vegetale, redatto in lingua inglese. Il Direttore responsabile di Plant Biosystems è nominato dal C.D. e resta in carica sino a revoca da parte del C.D.

La S.B.I. pubblica inoltre opere, volumi e collane di interesse scientifico e culturale e ne affida il compito alla "Commissione Nazionale per la Promozione della Ricerca Botanica". Ogni attività editoriale dovrà essere approvata dal C.D.

Art. 12 - Tutti i Soci, con l'esclusione dei Soci familiari, hanno diritto di ricevere gratuitamente l' "Informatore Botanico Italiano". "Plant Biosystems" è inviato ai Soci alle condizioni deliberate annualmente dal C.D.

SOCI

Art. 13 - I Soci sono: onorari, ordinari, collettivi, sostenitori, studenti, familiari e affiliati.

Art. 14 - Il diritto di voto può essere esercitato dai Soci in regola con il pagamento delle quote sociali.

Art. 15 - I Soci morosi da due anni vengono dichiarati decaduti con delibera del C.D. Essi ne ricevono comunicazione scritta.

Art. 16 - I Soci decaduti per morosità possono essere riammessi. Solo nel caso intendano ricevere gli arretrati dei periodici o conservare l'anzianità di iscrizione, dovranno pagare le quote associative arretrate.

Art. 17 - Le dimissioni, presentate per iscritto, valgono a decorrere dall'anno successivo alla domanda.

Art. 18 - La quota annua di Socio collettivo è pari a 2 (due) volte la quota di Socio ordinario. Il contributo relativo al diritto di divenire Soci sostenitori da parte di Soci ordinari o collettivi, è stabilito in 6 (sei) volte la quota ordinaria.

Art. 19 - Sono "Soci familiari" i Soci membri di una famiglia in cui già esiste un Socio ordinario; questi usufruiscono di una riduzione del 50% della quota dei Soci ordinari, hanno tutti i diritti di questi, ma non ricevono i periodici della S.B.I.

Art. 20 - Sono "Soci studenti", per un periodo massimo di cinque anni, i Soci ordinari che siano studenti non ancora laureati; questi usufruiscono di una riduzione del 50% della quota dei Soci ordinari e hanno tutti i diritti di questi.

Art. 21 - Singoli Soci o gruppi di Soci debbono concordare preventivamente col C.D. ogni iniziativa che coinvolga a qualsiasi titolo la Società.

GRUPPI DI LAVORO

Art. 22 - Ai sensi dell'Art. 2 dello Statuto, possono essere istituiti i Gruppi di Lavoro (Gruppi), che godono di rappresentanza nel Collegio Consultivo. Le richieste di costituzione di tali Gruppi, inoltrate al C.D., devono essere accompagnate da una relazione programmatica, in cui sia specificato il campo di attività in relazione anche alle possibili sovrapposizioni con altri Gruppi, nonché una valutazione della potenziale composizione.

I Gruppi hanno lo scopo di favorire la libera e temporanea aggregazione di Soci che hanno interessi scientifici, didattici o di ricerca in comune o che desiderano organizzare manifestazioni e attività in linea con l'Art. 1 dello Statuto della Società.

Quando le finalità, le attività o gli interessi di un Gruppo vengono meno, esso deve essere sciolto. L'eventuale scioglimento, la variazione o sostituzione della denominazione, il cambiamento di programma deve essere proposto a maggioranza degli aderenti. Di ciò viene data comunicazione al C.D. della Società che delibera in merito, sentito il C.C.

I Gruppi non godono di autonomia amministrativa e finanziaria.

Art. 23 - I Soci, in regola con le quote sociali, aderenti al Gruppo eleggono un Consiglio di Gruppo (C.d.G.) formato da un Coordinatore e da quattro Consiglieri. L'elezione del Coordinatore e - separatamente e successivamente - dei Consiglieri, avviene a scrutinio segreto solo se richiesto da qualcuno dei presenti. Uno dei Consiglieri eletti svolge le funzioni di Segretario del Gruppo. Il C.d.G. resta in carica tre anni, con cadenza coordinata con quella del C.D.

Le elezioni per il rinnovo delle cariche si svolgono in occasione del Congresso annuale che coincide con la fine del mandato triennale del C.D.

Se il Coordinatore o il Segretario sono dimissionari, o comunque indisponibili, vengono sostituiti per cooptazione dal C.D.

Art. 24 - I Coordinatori di Gruppo devono trasmettere ogni anno al C.D., prima della riunione del C.C. che precede il Congresso, una relazione sulle attività svolte nell'anno in scadenza e un programma di massima delle attività dell'anno successivo, nonché l'elenco aggiornato dei Soci aderenti.

SEZIONI REGIONALI

Art. 25 - Ai sensi dell'Art. 2 dello Statuto sono istituite le Sezioni Regionali (S.R.) che godono di rappresentanza nel Collegio Consultivo. È ammessa la costituzione di Sezioni fra più Regioni limitrofe.

Le S.R. hanno lo scopo di:

- riunire persone contigue geograficamente per dibattere su argomenti, normalmente di portata regionale, mediante riunioni scientifiche, sopralluoghi ed escursioni, ai quali possono partecipare anche non Soci della S.B.I.;
- essere i referenti regionali della S.B.I. per tutte le questioni territoriali inerenti l'ambiente nella sua più vasta accezione;
- essere i referenti regionali della S.B.I. per tutte le questioni inerenti la divulgazione e diffusione delle conoscenze botaniche.

Art. 26 - Le S.R. sono tenute a concordare con il C.D. tutte le iniziative che, pur rientrando nei loro compiti istituzionali e nei limiti del regolamento, possono coinvolgere la S.B.I. nel suo insieme o nella sua immagine.

Art. 27 - I Soci, in regola con le quote sociali, aderenti alla S.R., eleggono un Consiglio di Sezione, che resta in carica tre anni, in sincronia con mandato del C.D. della Società. Esso è formato da un Presidente e da quattro Consiglieri, dei quali uno ha la funzione di Vice Presidente ed un altro di Segretario. L'elezione del Presidente e - separatamente e successivamente - dei Consiglieri avviene, a scrutinio segreto, prima del Congresso annuale che coincide con la fine del mandato triennale del C.D. della Società.

Se il Presidente è dimissionario o comunque indisponibile, il Vice Presidente convoca - non appena possibile - una riunione per la nomina del nuovo Presidente. Se un Consigliere si dimette o diviene indisponibile viene sostituito dal primo dei non eletti. Se questa procedura non è possibile, si può provvedere per cooptazione.

Art. 28 - Le S.R. che siano rimaste inattive per un biennio o il cui operato sia in contrasto con le norme statutarie o regolamentari verranno dichiarate disciolte dal C.D.

Art. 29 - I Presidenti delle Sezioni Regionali debbono far pervenire al C.D., prima della riunione del C.C. che precede il Congresso, una relazione sulle attività svolte nell'anno in scadenza e un programma di massima delle attività dell'anno successivo.

“COMMISSIONE PER LA PROMOZIONE DELLA RICERCA BOTANICA IN ITALIA”

La Commissione per la Promozione della Ricerca Botanica in Italia

- è costituita mediante delibera del C.D.;
- è formata da un minimo di tre a un massimo di cinque Soci di diverse aree botaniche;
- i membri sono scelti tra i Soci senza alcuna incompatibilità con altri incarichi societari;
- il Presidente della Commissione è scelto tra i membri della Commissione dal C.D.

Compiti della Commissione

La Commissione:

- promuove nei vari campi le ricerche di base ed applicate nei diversi settori della botanica e coadiuva il C.D. nella esecuzione degli impegni assunti mediante contratti o convenzioni;
- propone al C.D. il responsabile scientifico della ricerca, di norma coincidente con il Socio proponente l'incarico o la convenzione;
- analizza le convenzioni che vengono proposte alla S.B.I. ed esprime un parere consultivo al C.D. mettendo in risalto la congruità con le finalità istituzionali della S.B.I.;
- esprime, in stretto rapporto con il responsabile scientifico della ricerca, parere in merito alla congruità del lavoro eseguito al fine di garantire la S.B.I. rispetto ad eventuali controversie.

Il Presidente della Commissione, potrà essere delegato dal Presidente della S.B.I. a firmare convenzioni o contratti.

Il Presidente della Commissione, su invito del C.D., potrà partecipare, a titolo consultivo, ai lavori del C.D.

Il Presidente della Commissione, per il funzionamento della Commissione e per le attività demandate alla Commissione, si avvale della collaborazione tecnica e amministrativa della Segreteria della S.B.I. Su incarico del C.D. la Commissione potrà predisporre, in stretta collaborazione con il responsabile della Convenzione, il relativo piano finanziario che diverrà operativo solo dopo approvazione da parte del C.D.

Ai membri della commissione non spetta alcun compenso per la partecipazione ai lavori della Commissione stessa. Qualora i membri della Commissione partecipassero operativamente all'esecuzione delle Convenzioni, riceveranno compensi definiti dal responsabile scientifico così come avviene per qualsiasi altro Socio.

“COMMISSIONE PER LA PROMOZIONE DELLA DIDATTICA DELLA BOTANICA IN ITALIA”

La Commissione per la Promozione della Didattica della Botanica in Italia

- è costituita mediante delibera del C. D.;
- è formata da un minimo di tre a un massimo di cinque Soci di diverse aree botaniche;
- i membri sono scelti tra i Soci senza alcuna incompatibilità con altri incarichi societari;
- il Presidente della Commissione è scelto dal C. D. tra i membri della Commissione.

Compiti della Commissione

La Commissione:

- sostiene la didattica nei diversi settori della botanica facilitando le collaborazioni tra Soci ed anche tra S.B.I. e altri Enti e coadiuva il C. D. nel valutare le proposte di contratti, convenzioni o incarichi che abbiano come oggetto sperimentazioni didattiche, pubblicazioni, incontri ed esposizioni, mettendone in risalto la congruità con le finalità istituzionali della Società;
- propone al C. D. il responsabile scientifico delle attività, di norma coincidente con il Socio proponente;
- esprime, in stretto rapporto con il responsabile scientifico delle attività svolte, parere in merito alla congruità del lavoro eseguito al fine di garantire la S.B.I. rispetto ad eventuali controversie.

Il Presidente della Commissione, potrà essere delegato dal Presidente della S.B.I. a firmare contratti e convenzioni inerenti la didattica della botanica.

Il Presidente della Commissione, su invito e a titolo consultivo, potrà partecipare, ai lavori del C. D.

Il Presidente della Commissione si avvale della collaborazione tecnica e amministrativa della Segreteria della S.B.I. per il funzionamento della Commissione stessa e per le attività demandate alla Commissione.

Ai membri della Commissione non spetta alcun compenso per la partecipazione ai lavori della Commissione stessa. Qualora i membri della Commissione partecipassero operativamente all'esecuzione delle Convenzioni, riceveranno compensi definiti dal responsabile scientifico così come avviene per qualsiasi altro Socio.

“COMMISSIONE PER LA CERTIFICAZIONE DELLE COLLEZIONI BOTANICHE”

La Società Botanica Italiana, fondata nel 1888 e riconosciuta come Società scientifica dallo Stato Italiano nella Legge 394/91, nell’ambito delle proprie attività istituzionali certifica le Collezioni Botaniche di Enti o di privati che lo richiedano.

La Commissione per la Certificazione delle Collezioni botaniche

- è costituita mediante delibera del C.D.;
- è formata da un minimo di tre a un massimo di sette Soci esperti nella conoscenza e nella valutazione di collezioni botaniche di diverse tipologie;
- i membri sono scelti tra i Soci senza alcuna incompatibilità con altri incarichi societari;
- il Presidente della Commissione è scelto tra i membri della Commissione dal C.D.

La Commissione, nell’espletamento del proprio mandato, si avvale di un esperto segnalato da organizzazioni nazionali rappresentative del collezionismo botanico, chiamandolo a partecipare come consulente, senza diritto di voto, alle riunioni della Commissione stessa. Tale partecipazione non dà diritto a compensi o rimborsi spese a carico della S.B.I.

Compiti della Commissione

La Commissione:

- stabilisce i criteri per la certificazione delle collezioni botaniche tenendo presenti la tracciabilità della provenienza delle piante e la conformità della loro acquisizione alla normativa internazionale e nazionale vigente, l’ampiezza e la rappresentatività, la correttezza della nomenclatura utilizzata, il tipo di catalogazione, lo stato di salute delle piante e la fruibilità da parte del pubblico;
- stabilisce quali informazioni debbano essere inviate in via preliminare alla Commissione dai collezionisti (enti o privati) che intendano richiedere la certificazione;
- su richiesta di enti o privati che intendano ottenere la certificazione delle collezioni botaniche in loro possesso, nomina un botanico esperto nella valutazione della collezione botanica in oggetto, all’esterno o all’interno della Società Botanica stessa;
- a seguito del lavoro di valutazione dell’esperto, a nome della Società Botanica Italiana, la Commissione rilascia il certificato di “Collezione accreditata” o di “Collezione di rilevanza nazionale” in relazione ai criteri che verranno stabiliti; il certificato è valido per 3 anni;
- costituisce, aggiorna e rende pubblico il registro delle collezioni certificate sia sul sito Orto Botanico d’Italia (www.ortobotanicoitalia.it) e, tramite un link, con il sito della Società Botanica Italiana (www.societabotanicaitaliana.it) sia sull’Informatore Botanico Italiano.

Il Presidente della Commissione, su invito e a titolo consultivo, potrà partecipare ai lavori del C. D.

Il Presidente della Commissione, per il funzionamento della Commissione e per le attività ad essa demandate, si avvale della collaborazione tecnica e amministrativa della Segreteria della S.B.I.

Ai membri della Commissione non spetta alcun compenso per la partecipazione ai lavori della Commissione stessa.

Le spese che l’esperto nominato dalla Commissione sosterrà saranno rimborsate direttamente dal richiedente la certificazione il quale verserà un contributo liberale a favore della Società Botanica Italiana onlus, per sostenerne le attività istituzionali. I Soci Sostenitori non dovranno versare alcun contributo.